



COMMISSARIO UNICO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI NECESSARI ALL'ADEGUAMENTO
ALLA NORMATIVA VIGENTE DELLE DISCARICHE ABUSIVE PRESENTI SUL TERRITORIO NAZIONALE

ATTO DISPOSITIVO NR. 647

Roma, 01/06/2022

OGGETTO: SENTENZA DELLA C.G.U.E. PER LA CAUSA C-196/13. - CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 242 DEL D.LGS. 152/2006 RIFERITA AL SITO DI EX DISCARICA RSU IN LOCALITÀ **PESCOROSSO, NEL COMUNE DI SANNICANDRO (BA)**SITUATA NELLA REGIONE PUGLIA.

PREMESSO che con Delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 marzo 2017 il Generale B. Giuseppe Vadala dell'Arma dei Carabinieri, è stato nominato Commissario straordinario, ai sensi dell'articolo 41, comma 2-bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, con il compito di realizzare tutti gli interventi necessari all'adeguamento alla vigente normativa di n. 58 discariche e analogamente, con Delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 novembre 2017, sono state affidate al medesimo Commissario straordinario ulteriori n.22 discariche tra cui è ricompresa la discarica RSU sita nel Comune di **Sannicandro loc. Pescorosso (BR)**.

VISTO il decreto legislativo n. 152/2006, con particolare riferimento all'articolo 240 nella parte in cui specifica gli interventi da porre in essere per le caratteristiche del sito considerato.

CONSIDERATO che con sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014, nella causa C-196/13, la Repubblica italiana, non avendo adottato tutte le misure necessarie a dare esecuzione alla sentenza del 26 aprile 2007 nella causa C-135/05, e venendo meno agli obblighi di cui all'articolo 260, paragrafo 1, del TFUE, è stata condannata a versare alla Commissione europea, a partire dal giorno della pronuncia e fino alla data di esecuzione della citata sentenza C-135/05, una penalità semestrale calcolata, per il primo semestre, in un importo iniziale fissato in euro 42.800.000, dal quale saranno detratti euro 400.000 per ciascuna discarica contenente rifiuti pericolosi, ed euro 200.000 per ogni altra discarica contenente rifiuti non pericolosi, messe a norma conformemente alla medesima sentenza.

CONSIDERATO che la discarica sita nel Comune di **Sannicandro loc. Pescorosso (BR)**interessata dalla sopra citata sentenza.

CONSIDERATO che con nota SG-Grefe (2014)D/19444 del 17 dicembre 2014 e nota SG-Grefe (2014)D/19757 del 19 dicembre 2014, la Commissione ha comunicato alla Repubblica italiana i dati e le informazioni da trasmettere ai fini della quantificazione delle penalità semestrali di cui alla sopra citata sentenza.

CONSIDERATO che con nota SG-Grefe(2014)D/7992 del 13 luglio 2015 avente ad oggetto "*notifica dell'ingiunzione di pagamento della penalità a seguito della sentenza della Corte di giustizia del 2 dicembre 2014 nella causa C-196/13*" la Commissione europea ha ulteriormente indicato i requisiti che occorre soddisfare per dimostrare l'avvenuta messa a norma delle discariche interessate dalla sentenza ed in particolare:

- i) Assicurare che nei siti in questione non siano più depositati rifiuti;
- ii) Catalogare e identificare i rifiuti pericolosi (per quanto riguarda le 14 discariche, tra le 198 suddette, che contengono rifiuti pericolosi);
- iii) Attuare le misure necessarie per assicurare che i rifiuti presenti nei siti non mettano in pericolo la salute dell'uomo e l'ambiente.

Pertanto, sarà necessario svolgere analisi per verificare se i rifiuti (pericolosi o non pericolosi) abbiano contaminato il sito e se sia dunque necessario effettuare, secondo quanto prevede la pertinente normativa italiana, una "messa in sicurezza" (come definita dalle lettere m) e o) dell'articolo 240 del decreto legislativo 152/20061) e/o una "bonifica" (come definita dalla lettera p) dell'articolo 240 del decreto legislativo 152/20062) e/o un "ripristino" (come definito dalla lettera q) dell'articolo 240 del decreto legislativo 152/20063) e, all'occorrenza, avviare e ultimare tali lavori di "messa in sicurezza" e/o "bonifica" e/o "ripristino". Spetta alle competenti autorità italiane stabilire, conformemente alla pertinente normativa italiana, quali delle misure sopraelencate ("messa in sicurezza" e/o "bonifica" e/o "ripristino") debbano essere attuate con riferimento a ciascun sito. Inoltre, spetta alle competenti autorità italiane stabilire se la rimozione dei rifiuti (o di parte di essi) sia necessaria per proteggere la salute umana e l'ambiente, ma resta inteso che, qualora le competenti autorità italiane decidano di non rimuovere tutti i rifiuti, esse devono tuttavia attuare misure di contenimento e/o isolamento che siano sufficienti per assicurare che i rifiuti presenti in tali siti non mettano in pericolo la salute umana e l'ambiente.

CONSIDERATO

che il sito denominato Pescorosso del comune di Sannicandro (BA) è stato utilizzato come discarica per rifiuti solidi urbani per circa 5 anni dal 1983 al 1988.

CONSIDERATO

che la discarica realizzata ai sensi dell'articolo 12 del DPR 915 del 1982 non è stata realizzata in conformità alle specifiche dell'epoca vigenti e previste dal paragrafo 4.2.2 della Delibera C. I. T. A. I. del 24 luglio 1984 per le discariche di prima categoria;

CONSIDERATO

che il 3/07/2008 la Guardia di finanza ha effettuato un sequestro preventivo sull'area di discarica;

CONSIDERATO

che con Determinazione del dirigente del servizio ciclo dei rifiuti e bonifiche della Regione Puglia n. 65 del 26/04/2010 è stato approvato il "Piano di indagini ambientali finalizzato alla definizione dello Stato ambientale del sottosuolo" redatto dal Comune di Sannicandro di Bari;

CONSIDERATO

che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 11/05/2011 è stato approvato il progetto esecutivo delle indagini ambientali del Piano di Caratterizzazione;

VISTO

l'elaborato 'Relazione tecnico descrittiva' relativa al Piano di caratterizzazione, in cui sono descritti i risultati delle indagini di investigazione, nonché il Modello Concettuale Definitivo del Piano della Caratterizzazione dell'Area ex discarica ubicata in località Pescorosso nel comune di Sannicandro di Bari (*All. 1*);

CONSIDERATO

l'esito della Conferenza dei servizi del 6/2/2014 avente ad oggetto: esiti della caratterizzazione e Analisi di rischio sito specifica in cui si ritiene "...*approvabile il documento adr ...*" (*All. 2*);

CONSIDERATO

che nel sito era stata rilevata la presenza di amianto frammisto ai rifiuti urbani e che nella Conferenza dei servizi del 11/09/2014 era stato considerato prioritario procedere con la raccolta e smaltimento dei rifiuti contenenti amianto (*All. 3*);

VISTE

le risultanze dell'AdR "*I risultati dell'applicazione dell'analisi di rischio sito specifica hanno evidenziato l'assenza di rischio per l'uomo dovuto sia a sostanze tossiche che cancerogene relativamente a lisciviazione e trasporto in falda e ad inalazione di vapori e polveri outdoor. Mentre, è stato rilevato il superamento per il rischio sanitario in riferimento a contatto diretto con suolo superficiale, in particolare, si è rilevato il superamento per il rischio tossicologico individuale relativamente al Rame e al Cadmio, e per il rischio tossicologico cumulativo. Riguardo al rischio cancerogeno si è registrato il superamento della soglia limite per il rischio cancerogeno individuale per il Berillio e i PCB, e il superamento per il rischio cancerogeno cumulativo. L'identificazione dei livelli di concentrazione residua accettabili (CSR) è alla base dell'impostazione degli interventi di messa in sicurezza e/o di bonifica che possono risultare necessari a seguito dell'esecuzione di un'Analisi di Rischio. Gli interventi correttivi più opportuni vengono stabiliti sulla base dei risultati ottenuti con l'analisi spinta al Livello 2 secondo la procedura Risk-Based Corrective Action (RBCA) dopo aver individuato sorgenti di contaminazione, percorsi di esposizione e recettori. Laddove le matrici ambientali non rispettano*

i limiti di accettabilità specifici, è necessario intraprendere delle azioni correttive del rischio. Nell'ambito del caso in esame, dopo aver determinato i valori di CSR si è proceduto al confronto tra i valori riscontrati in sito nelle matrici ambientali indagate e le CSR calcolate. Dal confronto si evince il superamento del valore di CSR del Rame e il Berillio per il suolo superficiale. Alla luce dell'analisi eseguita, per il parametro Rame e Berillio sarà pertanto necessario porre in atto interventi di Messa in sicurezza di Emergenza, Bonifica o messa in sicurezza permanente per ridurre lo stato di contaminazione associato a tale matrice ambientale.” (All. 4);

CONSIDERATO che con Atto dirigenziale della Regione Puglia n. 258 del 11/11/2014 è stato approvato il documento dell'AdR di cui al punto precedente (All. 5);

CONSIDERATO che con Determina n. 540 del 11/10/2017 era stato affidato l'appalto dei servizi tecnici di progettazione fattibilità tecnico economica e progettazione relativi alla bonifica e messa in sicurezza permanente del sito definitiva in Favore della ECOlogica srl.

CONSIDERATO che in data 11.07.2018 si è tenuta la conferenza dei servizi per approvare il piano di bonifica/MISP definitivo al fine di renderlo esecutivo. Il progetto viene approvato all'unanimità, con 2 prescrizioni da inserire in fase esecutiva dello stesso: la disposizione del pacchetto isolante del corpo rifiuti dovrà garantire un deflusso delle acque reflue verso l'esterno e al fine di monitorare le acque sotterranee dovrà essere collocato un piezometro (oltre ai due già esistenti) nell'area della discarica in modo da intercettare ed uniformarsi alle acque di falda e alle condizioni idrodinamiche dell'acquifero. Si decide pertanto di avviare contatti con la stazione appaltante INVITALIA al fine di avviare celermente le procedure di gara ed aggiudicazione della realizzazione del progetto.

VISTO il verbale nr. 36 rep 2018 in cui viene approvato il progetto di misp (All. 6);

RILEVATO che in data 16 luglio 2018 il Commissario, con nota 7/7-28, ha trasmesso la determina nr. 55 del 13/07/2018 relativa all'approvazione della riunione e all'approvazione e determina a contrarre del progetto di messa in sicurezza permanente da parte del Commissario Straordinario alle Bonifiche (All. 7).

VISTO il progetto esecutivo di misp redatto dall'ing. Lo Moro in cui vengono recepite tutte le prescrizioni richieste in conferenza dei servizi, ed in particolare l'elaborato 'Relazione Generale' (All. 8);

RILEVATO che con Atto dispositivo n. 451 del 9/06/2021 il Commissario ha disposto l'approvazione del progetto esecutivo e contestuale determinazione a contrarre per affidamento di appalto misto di lavori e servizi: bonifica e messa in sicurezza della discarica (All. 9);

CONSIDERATO che INVITALIA in data 03/09/2021 ha rilasciato il provvedimento di aggiudicazione procedura per l'affidamento dei lavori di “bonifica e messa in sicurezza permanente [misp] della ex discarica comunale in località Pescorosso - comune di Sannicandro di Bari”

VISTO il documento di efficacia dell'aggiudicazione disposta con provvedimento prot. n. 0204636 del 6 settembre 2021 per l'affidamento dei lavori di “bonifica e messa in sicurezza permanente [misp] della ex discarica comunale in località Pescorosso – comune di Sannicandro di Bari (BA)” (All. 10);

TENUTO CONTO che l'operatore economico aggiudicatario dell'intervento si è avvalso, in subappalto, della società 'Servecosrl' per il trasporto e conferimento dei rifiuti contenenti amianto;

CONSIDERATO i rifiuti contenenti amianto ed il terreno contaminato da amianto sono stati correttamente smaltiti;

VISTA la lista dei conferimenti dei rifiuti contenenti amianto (RCA) (All. 11);

VISTI i relativi formulari datati 29/03/2022, 05/04/2022 e 07/04/2022 (All. 12, 13 e 14);

VISTA la nota T02620042022 prodotta dall'ing. Lo Moro e relativa alla trasmissione esiti monitoraggio falda in corso d'opera da cui si evince che “...in nessuno dei due pozzi campionati sono stati riscontrati superamenti rispetto ai limiti di cui al d.lgs. 152/06 parte IV titolo 5 All. 5 Tab. 2” (All. 15, 15 bis e 15 ter);

TENUTO CONTO del sopralluogo effettuato sul sito di discarica nel corso delle lavorazioni di messa in sicurezza permanente, in data 12/05/2022 da personale della Struttura di supporto al Commissario Straordinario unitamente a personale della ditta operante e del Comune nonché alla presenza della direzione dei lavori;

VISTA la relazione dell'ing. Lo moro, in qualità di Direttore dei Lavori relativa a 'Relazione stato avanzamento lavori eseguiti dal 06/10/2022 al 31/05/2022' in cui viene descritto nel dettaglio ogni lavorazione effettuata e conclusa che assicura i presidi ambientali e la bonifica e messa in sicurezza dell'area di ex discarica. In particolare:

- Pulizia superficiale rifiuti;
- Riprofilatura dell'area per applicazione capping;
- Posa materassino bentonitico a TNT;
- Posa di telo impermeabile HDPE;
- Opere di contenimento quali geogriglie e terreno di riempimento, muro di sostegno in terra armata, gabbionate metalliche a protezione del rilevato;
- Opere di ricostruzione sopra suolo;
- Monitoraggio acque di falda ante operam;
- Monitoraggio quote topografiche;
- Capping di copertura completato;
- Impianto di videosorveglianza. (All. 16);

CONSIDERATO quanto richiesto nella comunicazione ref. Ares(2022)9421221 del 09/02/2022 nel modulo chiamato "Allegato 3 checklist" e debitamente compilato dalla scrivente Struttura Commissariale al fine di elencare in modo schematico le questioni afferenti al sito in questione (All. 17);

DATO ATTO CHE per l'ex discarica di Comune di Sannicandro (BA):

- i) Nel sito non vengono più depositati rifiuti ed inoltre è presente una recinzione lungo il perimetro dell'area di ex discarica utile ad impedirne l'accesso;
- ii) Al sito è attualmente associata una sanzione come ex discarica di rifiuti non pericolosi, e i rifiuti con codice cer170503 sono stati correttamente smaltiti;
- iii) È stato effettuato intervento di MISP (messa in sicurezza permanente), in corrispondenza dell'area precedentemente occupata da rifiuti solidi urbani, mediante realizzazione di un capping che isola i rifiuti in maniera permanente e definitiva;

VALUTATO CHE alla luce di quanto sopra e, in particolare, secondo quanto emerso dalla relazione redatta dal direttore dei lavori e dai formulari di trasporto e smaltimento rifiuti contenenti amianto, è stato eseguito un intervento con riprofilatura del corpo dei rifiuti, allontanamento delle acque meteoriche e copertura dei rifiuti con capping. Tale intervento costituisce messa in sicurezza permanente dell'area ed assicura la salvaguardia della salute dell'uomo e dell'ambiente, contenendo fisicamente il corpo di rifiuti evitandone la dispersione da agenti atmosferici e reinserendo l'area nel contesto paesaggistico territoriale

DETERMINO

la chiusura del procedimento ai sensi dell'articolo 242 del d. lgs. 152/2006

IL COMMISSARIO
(Gen. B. CC Giuseppe Vadalà)

Il SUBCOMMISSARIO
(Ten. Col. Nino Tarantino)